



COMUNE DI QUARANTI

Provincia di Asti

COPIA

SERVIZIO TECNICO	
Determinazione N° 33	Del 07/08/2026

OGGETTO: Nuova Proroga affidamento diretto della fornitura di energia elettrica in via provvisoria e temporanea di tutte le utenze afferenti al Comune di Quaranti a CIP ENERGIA SRL - C.I.G. n° BCABAE978A

Il Sottoscritto Responsabile del SERVIZIO TECNICO

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” e in particolare:
 - l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
 - l'art. 124, relativo alle pubblicazioni all'albo pretorio;
 - l'art. 183, comma 7, il quale stabilisce che i provvedimenti che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - l'art. 191, il quale stabilisce le modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici” e, in particolare:
 - gli artt. 1, 2 e 3 relativi ai principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;
 - l'art. 17, il quale stabilisce che in caso di affidamento diretto, la determinazione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e l'Allegato I.1 all'articolo 3, comma 1, lettera d);

- l'art. 21, che disciplina il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici;
- l'art. 25, comma 2, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;
- l'art. 28, relativo alla trasparenza dei contratti pubblici;
- l'art. 48, comma 2, relativo all'interesse transfrontaliero;
- l'art. 49 sul principio di rotazione degli affidamenti;
- l'art. 50, comma 1, lett. b), il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 3 della L. n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- l'articolo 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001), come modificato dal comma 4 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001 n.448 (Finanziaria 2002), gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;
- il Decreto Sindacale nr. 1/2026 del 16.01.2026 di attribuzione al sottoscritto MATIS Giorgio delle responsabilità dell'area tecnica dell'Ente e, pertanto, delle competenze e dei poteri gestionali nella materia oggetto del presente provvedimento;

Premesso che con la Determinazione del Servizio Tecnico n.16 del 14/05/2026:

- si manifestava la necessità di provvedere alla fornitura in via provvisoria e temporanea di energia elettrica di tutte le utenze del Comune di Quaranti per permettere lo svolgimento delle attività di servizio ai cittadini, nonché per la sicurezza degli abitanti;
- si manifestava altresì la necessità di tale fornitura in via temporanea nelle more di affidamento e di stipula di nuovo contratto con altro operatore economico;
- si prevedeva che il nuovo contratto di fornitura energia elettrica venisse stipulato all'inizio del mese di luglio;

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che: "Fermo restando quanto previsto all'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia

fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip s.p.a. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati”;

- l'Unione Collinare Vigne nell'ambito delle sue funzioni statutarie ha individuato una società di brokeraggio per lo svolgimento di un servizio di ricerca e consulenza per l'individuazione finalizzata alla successiva stipula di contratto con idonea società di fornitura gas ed elettricità;
- la società di brokeraggio individuata dall'Unione Collinare Vigne ha svolto il servizio di ricerca ed analisi dei consumi delle utenze oltre che del Comune di Quaranti anche degli altri comuni associati finalizzata alla successiva stipula di contratto con idonea società di fornitura gas ed elettricità;
- le risultanze di tali studi hanno mostrato un risparmio marginale rispetto all'operatore economico che si è aggiudicato il lotto di fornitura energia elettrica e servizi connessi per l'area Piemonte e Valle d'Aosta;

Dato atto che:

- con la Determinazione del Servizio Tecnico n.16 del 14/05/2026 veniva prorogata la fornitura dell'energia elettrica all'attuale operatore economico **CIP Energia S.r.l.**, con sede in Milano - 20137 Via Giovanni Cadolini n. 32, C.F. e Partita IVA 09328470159 per i mesi di **marzo, aprile, maggio e giugno 2026**;

Considerato che:

- il periodo di proroga con l'attuale operatore economico previsto per i mesi di **marzo, aprile, maggio e giugno 2026 è scaduto**;
- è stata attivata procedura MEPA per l'acquisizione della fornitura di energia elettrica aderendo alla Convenzione messa a disposizione da Consip s.p.a;
- pertanto il Comune si trova nella necessità di prorogare nuovamente il servizio di fornitura energia elettrica per i mesi successivi **luglio, agosto, settembre e ottobre dell'anno in corso** fino alla stipula di nuovo contratto di fornitura;
- si prevede che il nuovo contratto di fornitura energia elettrica venga stipulato con un nuovo operatore economico all'inizio del mese di ottobre;
- il presente approvvigionamento ha un costo stimato massimo pari ad Euro 4.900,00 IVA esclusa pari al 22% in regime di Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;
- si procede senza l'utilizzo di Mercati Elettronici od altri sistemi telematici in forza della possibilità concessa dall'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. n. 145/2018, per l'acquisto di beni/servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro, della Comunicazione del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024 e del Comunicato del Presidente ANAC del 18 giugno 2025;

Ritenuto di fare ricorso alla procedura di affidamento diretto sulla base della normativa citata in premessa;

Considerato che l'appalto in oggetto:

- ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 non riveste, come rilevato preliminarmente, un interesse transfrontaliero certo;
- ai sensi dell'art. 58, del D.Lgs. n. 36/2023, non è divisibile in lotti, in quanto l'importo previsto assicura già l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese;
- ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 36/2023 trattandosi di un servizio inferiore ai 5.000,00 euro è possibile procedere in deroga al principio di rotazione;

Vista la disponibilità all'effettuazione del servizio di **CIP Energia S.r.l.**, con sede in Milano - 20137 Via Giovanni Cadolini n. 32, C.F. e Partita IVA 09328470159, per la fornitura di energia elettrica per i mesi di **luglio, agosto, settembre e ottobre dell'anno 2026** a servizio di tutte le utenze del Comune di Quaranti di Quaranti disciplinata dalle "Condizioni generali di fornitura gas naturale ed energia elettrica", nonché dalle "Condizioni economiche di fornitura", che unitamente alla "Proposta di fornitura" e agli allegati in essi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del "Contratto di fornitura" attualmente in essere fra le parti;

Visto che la società CIP Energia S.r.l. è attualmente già l'operatore economico che sta erogando il servizio in parola per cui viene riconosciuta l'affidabilità tecnico-economica;

Visti ed analizzati i consumi storici delle utenze utilizzatrici della fonte energetica elettrica;

Considerato che alla luce di quanto analizzato si stima un costo di approvvigionamento della fornitura elettrica di **luglio, agosto, settembre e ottobre** dell'anno 2026 per tutte le utenze del comune pari a **euro 4.900,00** IVA esclusa,

Ritenuto di affidare il servizio alla società CIP Energia S.r.l., per un importo complessivo massimo di euro 4.900,00 IVA esclusa, in base ai costi di erogazione del servizio riconosciuti derivanti dalla lettura dei Kwh effettivamente consumati in base ai termini contrattuali previsti, oltre agli oneri e costi fissi mensili e quant'altro previsto dal fornitore come identificato e quantificato nelle condizioni economiche contrattuali, oltre ad iva di legge;

Acquisito il C.I.G. n° **BCABAE978A**, ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della L. n° 266 del 23.12.2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e della Delibera dell'A.V.C.P. del 10.01.2007, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);

Dato atto che:

- tale importo potrà essere eventualmente integrato con successivo provvedimento dell'ufficio tecnico, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'ente, qualora il verificarsi di eccezionali condizioni, imprevisti, avversità richiederà un maggior consumo di energia rispetto a quanto calcolato;
- le risorse da integrarsi verranno accertate eventualmente con le prossime variazioni di bilancio;

Dato atto che ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 non è stata richiesta la

garanzia definitiva;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del Dlgs 267/2000:

- a) il fine del contratto che si intende perseguire è quello di fornire l'energia elettrica indispensabile per la sicurezza degli abitanti e l'espletamento del servizio pubblico;
- b) l'oggetto del contratto è la fornitura di energia elettrica temporanea per tutte le utenze del Comune di Quaranti per i mesi di **luglio, agosto, settembre e ottobre** dell'anno 2026;
- c) trattasi di mera prosecuzione delle condizioni contrattuali e del contratto di fornitura attualmente in essere, la cui forma di stipulazione è stata la scrittura privata secondo l'uso commerciale in conformità all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
- d) le clausole ritenute essenziali debbono considerarsi le seguenti: modalità, luoghi e tempi di effettuazione dell'iniziativa, modalità di pagamento dei corrispettivi, obblighi ed accessori del contraente, così come previsto nei documenti dell'affidamento;
- e) la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023;

Considerato che si intende procedere con esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente affidamento avviene in assenza di conflitto di interessi, nel rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento adottato da questa Amministrazione con deliberazione di Giunta n. 676 del 25 giugno 2024;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli artt. 3 comma 5, 107, 151 comma 4, 183 e 192;
- il D.Lgs. 31/03/2023, n.36;
- l'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 così come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187;

Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 comma 4 del vigente regolamento sui Controlli interni, approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 20.12.2012, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di aggiudicare mediante affidamento diretto, per le ragioni indicate in premessa, la fornitura di energia elettrica temporanea a servizio di tutte le utenze del Comune di Quaranti per i mesi di **luglio, agosto, settembre e ottobre dell'anno 2026** all'operatore **CIP Energia S.r.l.**, con sede in Milano - 20137 Via Giovanni Cadolini n. 32, C.F. e Partita IVA 09328470159, come disciplinata dalle "Condizioni

generali di fornitura gas naturale ed energia elettrica”, nonché dalle “Condizioni economiche di fornitura”, che unitamente alla “Proposta di fornitura” e agli allegati in essi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del “Contratto di fornitura” attualmente in essere;

2. di dare atto che per l'affidamento oggetto del presente atto è stato acquisito il CIG **BCABAE978A** e trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC;
3. che verranno pertanto riconosciuti i costi di erogazione del servizio in base ai Kwh effettivamente consumati in base ai termini contrattuali previsti, oltre agli oneri e costi fissi mensili e quant'altro previsto dal fornitore come identificato e quantificato nelle condizioni economiche contrattuali, oltre ad iva di legge, per un importo massimo pari ad Euro 4.900,00 IVA esclusa pari al 22% (euro 1.078,00) in regime di Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 ovvero per un totale di **Euro 5.978,00**;
4. di assumere l'impegno di euro 5.978,00 sui seguenti capitoli:
 - **470/1162/99/01.05.1** per euro **5.978,00**
del bilancio per l'esercizio finanziario 2026;
5. che è stato verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
6. di procedere alla stipula del contratto in forma scritta con il soggetto affidatario secondo l'uso commerciale in conformità all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
7. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
8. di disporre l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023;
9. di dare atto che si procederà al controllo a campione, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023, dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al Titolo IV della Parte V, Capo II e Capo III del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità indicate dalla circolare comunale n. 11 del 25 marzo 2024;
10. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 e che con esso è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs 36/2023;
11. di dare atto altresì che:
 - il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to: Matis Giorgio

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal 03/09/2026 .

Li, 03/09/2026

Il Funzionario Incaricato
F.to: TOLLOI dott. Nicola